REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo — Presidente relatore ed estensore

dott. Luca Boccuni — Giudice

dott. Sara Pitinari — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. r.g.** promossa da:

A

Rappresentata e difesa dagli avv.ti X, Y e XY con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo giusta procura in calce all'atto di citazione

Attrice

Contro

B

rappresentata e difesa dagli avv.ti XX e YY con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to XX giusta procura in atti

convenuta

Conclusioni delle parti:

ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, contrariis reiectis, accertata l'omissione di tutte le informazioni finanziarie nei moduli MIFID relativamente alla Sig.ra A, l'inadeguatezza dell'investimento proposto, trattandosi di titolo illiquido, la mancanza di ogni informativa relativamente ai possibili rischi dell'investimento stesso, così come illustrato in narrativa; conseguentemente condannare la B .. a risarcire parte attrice rifondendo per intero tutte le somme dalla stessa versate per la indotta acquisizione dei titoli azionari della banca stessa ai valori di acquisto alla data della avvenuta compravendita quindi per il valore di € 41.738,50 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, spese rifuse.

Non si accetta il contraddittorio su domande nuove.

CONVENUTA

www.osservatoriodirittoimpresa.it

In via pregiudiziale di rito:
dichiararsi l'improponibilità e l'improcedibilità ai sensi dell'art. 83, comma 3, T.U.B., delle domande tutte di cui all'atto di citazione, per i motivi tutti di cui in atti;
nel merito:
in via principale:
previo accertamento e declaratoria della legittimità dell'operato di B nell'esecuzione delle obbligazioni prestate in favore della signora A ;
previo accertamento e declaratoria della infondatezza di ogni pretesa dell'attrice rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attrice, accertarsi e dichiararsi il concorso della signora A nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per le ragioni in atti meglio descritte, nella misura che verrà determinata all'esito del giudizio e, comunque, non inferiore al 70%.
Spese di lite e competenze interamente rifuse come per legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A ha convenuto in giudizio B , esponendo di aver effettuato vari acquisti di azioni e obbligazioni convertibili di B , acquisti promossi e consigliati dallo stesso B come forma di risparmio "sicura". Ella in particolare aveva acquistato
- in data 31.5.2010 n. 330 azioni di B per un controvalore di € 12.772,50;
- in data 30.7.2010 n. 80 azioni di B per un controvalore di € 3.030,00
- in data 30.09.2010 n. 266 azioni di B per un controvalore di € 10.507,00.

In data 22.2.2013 inoltre aveva sottoscritto una obbligazione convertibile in azioni di B per un totale di € 7.335,00 obbligazione poi effettivamente convertita in data 30.6.2014 in n. 194 azioni;
Infine in data 4.8.2014 invitata dalla B che le aveva prospettato perizie e stime assai favorevoli, aveva aderito all'aumento di capitale di B acquistando n.224 azioni per € 8.064,00.
La somma totale investita nei titoli di cui sopra ammontava dunque ad € 41.738,50 mentre a seguito delle vicende che avevano interessato l'istituto di credito, il controvalore delle azioni si era ridotto alla data della citazione ad € 390,00.
Ha allegato che le era stato attribuito dalla B un profilo di esperienza medio alto nonostante ella, di professione infermiera, fosse inesperta in materia di prodotti finanziari ed avesse il solo obiettivo di preservare i propri risparmi.
L'attrice ha lamentato la violazione delle norme poste a tutela dell'investitore e segnatamente di quelle relative alla verifica dell'inadeguatezza dell'investimento proposto in relazione alla sua capacità ed esperienza, ha lamentato altresì l'omessa informazione del rischio correlato alla natura illiquida dei titoli acquistati e, lamentando molteplici violazioni TUF e del Regolamenti Consob 16190/2007 ha chiesto la condanna della B al risarcimento del danno patito, identificato

www.osservatoriodirittoimpresa.it

nell'ammontare complessivamente corrisposto dalla attrice alla B per l'acquisto dei titoli di cui sopra.

Nelle more tra la notificazione e la prima udienza, fissata in data 16 settembre 2017, la convenuta è stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto Legge n. 99/2017, emanato il 25 giugno 2017 (poi convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121), ed adottata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze nella stessa data.

Si è costituita B *in primis* eccependo l'improcedibilità del giudizio ex art 83 TUB. Nel merito ha contestato le avverse pretese e ne ha chiesto il rigetto; in via subordinata per il caso di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attrice, ha chiesto che venisse accertato il concorso della attrice nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..

Concessi su richiesta delle parti i termini ex art 183 VI comma c.p.c, sulle conclusioni trascritte in premessa la causa è stata trattenuta in decisione.

L'eccezione di improcedibilità è fondata.

Giova ricordare che l'art. 83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, testualmente prevede che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, *"non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare"*. Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo qualora si lamenti che il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura amministrativa di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione; le decisioni sul punto adottate dal Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengano definitive, ed è inoltre regolata anche l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario.

La *ratio* della normativa de qua è chiara ed è quella di demandare alla Procedura liquidatoria l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della *par condicio* In tal senso v. pronunce della Suprema Corte secondo cui *"qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del*

www.osservatoriodirittoimpresa.it

principio della par condicio creditorum (Cass. Civ. n. 7037/2017; Cass civ. 9/3/2010, n. 5662).

Debbono dunque ritenersi improcedibili le azioni di condanna ed anche quelle di accertamento e costitutive quanto costituiscono "l'antecedente" della ulteriore domanda volta al conseguimento del credito.

Il presente giudizio è quindi improseguibile essendo stata svolta domanda di condanna.

Le spese di lite tenuto conto del fatto che la messa in liquidazione di B si è verificata subito dopo la citazione vanno compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo, così provvede:

1) dichiara l'improseguibilità del giudizio
2) compensa le spese di lite .

Così deciso in Venezia, il 1.4.2020

Il Presidente est

dott.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it